LA GIUNTA

Premesso che l'art. 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) prevede che:

"29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi."

Rilevato che da tale dettato di legge si ricava il principio di carattere generale che i compensi di cui all'art. 18 della Legge 109/94 sono da intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori ivi compresi gli oneri a carico dell'ente erogatore e che il compenso per le progettazioni di opere pubbliche viene elevato da 1,5% a 2%;

Considerato che questa Amministrazione Comunale, a titolo di incentivo alla progettazione interna all'Ente, intende continuare a riconoscere la percentuale massima ammissibile, così come concordato in sede di contrattazione decentrata (art. 7 del Contratto di Lavoro Decentrato stipulato in data 27 gennaio 2000);

Ritenuto opportuno adeguare, conseguentemente, gli artt. 1, 3, 7 della parte VI[^] del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Atteso ancora che si ritiene opportuno adeguare il Regolamento introducendo due principi innovativi, maturati nel corso degli ultimi anni di gestione del fondo in argomento:

- 1. la remunerazione dei progetti preliminari e definitivi, qualora la mancata prosecuzione nelle fasi successive non sia dipesa dall'indisponibilità dei tecnici interni o dalla scarsa validità del loro prodotto professionale;
- 2. un leggero incremento delle spettanze del collaboratore tecnico del responsabile del procedimento, allorché progettazione e/o direzione dei lavori siano affidati ad un professionista esterno, riscontrandosi in questo caso un maggior impegno nel coordinamento dell'attività;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27 gennaio 2004 di approvazione del Bilancio di previsione 2004;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.23 – comma 2 – dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 183 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 che definisce gli "impegni di spesa";

Visto l'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 circa gli atti di competenza della Giunta Comunale;

Sentite le Organizzazioni Sindacali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Personale dott. Giovanni Franco LUCHINO, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di riformulare, ai sensi dell'art.3 della Legge 4/12/2003 n.350, gli articoli 1, 3 e 7 della parte VI[^] "Incentivi per la progettazione interna dell'ente" del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel testo che si allega alla presente deliberazione con la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di applicare i nuovi criteri approvati con la presente deliberazione alle progettazioni affidate successivamente al 31 dicembre 2003 e di applicare i nuovi criteri alle progettazioni preliminari e preliminari-definitive le cui condizioni di ammissibilità alla liquidazione non si siano ancora verificate alla data di adozione della presente deliberazione, indipendentemente dalla data di affidamento dell'incarico;
- 3) di dare atto che responsabile dell'esecuzione della presente deliberazione è il sig. Franco Barbero, funzionario amministrativo del Settore Personale;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Settore Segreteria Generale, ai Settori Programmazione e Gestione del Territorio, nonché al Servizio Ambiente-Mobilità.